

Edizione di giovedì 20 dicembre 2018

IVA

Asd senza fattura elettronica

di **Fabrizio G. Poggiani, Sandro Cerato**

ADEMPIMENTI

Esterometro: come evitare l'invio

di **Alessandro Bonuzzi**

AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni fiscali previste dalla legge sul "Dopo di noi"

di **Gennaro Napolitano**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La sede principale degli affari e interessi determina la residenza fiscale

di **Marco Bargagli**

IVA

E-commerce diretto verso privati senza obbligo di certificazione

di **EVOLUTION**

IVA

Asd senza fattura elettronica

di **Fabrizio G. Poggiani, Sandro Cerato**

Le **associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime di cui alla L. 398/1991** sono esonerate dall'obbligo di emissione della fattura elettronica se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito ricavi derivanti dall'attività commerciale non superiori ad euro 65.000; in caso di superamento di tale soglia, la **fattura (elettronica) è emessa dal soggetto committente o cessionario per conto dell'associazione sportiva.**

È quanto emerge da una lettura più sistematica delle modifiche apportate dal **D.L. 119/2018** – nella versione definitivamente convertita in legge (**L. 136/2018**, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18.12.2018) – all'[articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015](#), che ha introdotto un **nuovo esonero dall'obbligo di emissione della fattura elettronica** che si aggiunge a quelli già esistenti.

Più nel dettaglio, le novità riguardano le associazioni sportive dilettantistiche che abbiano optato per il particolare regime di cui alla **L. 398/1991** che consente alle stesse di agevolare, fino alla soglia di euro 400.000, i proventi che le stesse percepiscono dallo svolgimento di un'attività commerciale (tipicamente da contratti di pubblicità e sponsorizzazione).

In particolare, per ciò che interessa in questa sede, ai fini Iva è previsto che si applichi una **detrazione forfettaria pari al 50% dell'Iva addebitata**, con la conseguenza l'esercizio della rivalsa dell'imposta consente all'associazione sportiva di trattenere per sé il 50% dell'imposta addebitata alla controparte.

Risulta del tutto evidente come tale norma consenta ai soggetti in questione un ulteriore incentivo all'esercizio dell'opzione in quanto la stessa consente di ottenere un maggior introito in aggiunta a quello riferito al contratto di pubblicità o di sponsorizzazione.

In questo contesto si inseriscono le novità aggiunte dalla legge di conversione del **D.L. 119/2018**, il cui intento è quello di **esonere le associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l'opzione di cui alla L. 398/1991** dall'obbligo di emissione della fattura elettronica, prevedendo quanto segue (nuovo **premesse**, comma 1, dell'[articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2005](#)):

- **l'esclusione dall'obbligo di emissione della fattura elettronica se i compensi derivanti dall'esercizio di attività commerciale** (per la quale è stata esercitata l'opzione di cui alla **398/1991**) conseguiti nell'anno precedente non abbiano superato l'importo di euro 65.000. Ciò significa che le associazioni in questione, che nel 2018 non abbiano

superato la predetta soglia di euro 65.000, nel 2019 saranno esonerate dall'obbligo di emissione della fattura elettronica per i proventi commerciali conseguiti per l'intero anno solare, anche se eccedenti l'importo di euro 65.000. Il superamento della soglia, infatti, si riflette sugli obblighi di certificazione relativi all'anno successivo e non a quelli dell'anno in cui si realizza il superamento;

- **l'obbligo di emissione della fattura elettronica**, a partire dal prossimo **1° gennaio 2019**, se i compensi derivanti dall'esercizio dell'attività commerciale conseguiti nel 2018 abbiano superato la soglia di 65.000 euro.

In merito a tale ultima situazione, nei giorni scorsi, in attesa di conoscere il testo definitivo delle modifiche, si era ipotizzato che il legislatore volesse introdurre una **nuova fattispecie di inversione contabile**, privando in tal modo l'associazione della detrazione forfettaria del 50% dell'Iva.

Tuttavia, da una lettura sistematica della norma, ed in attesa di conoscere il pensiero dell'Agenzia, potrebbe ritenersi che, **nell'ipotesi di superamento della soglia predetta, la fattura debba essere emessa in formato elettronico dal cessionario o committente** (necessariamente soggetto passivo d'imposta) per conto dell'associazione sportiva dilettantistica.

Non si dovrebbe quindi trattare di un'ulteriore ipotesi di inversione contabile (non è stato infatti modificato l'[articolo 17 D.P.R. 633/1972](#) in tema di debitore dell'imposta), bensì di un **obbligo di emissione del documento (in formato elettronico) in capo al cessionario o committente per conto dell'associazione** ma con **addebito dell'imposta nei modi ordinari**.

In tal modo **verrebbe salvaguardata la detrazione forfettaria del 50% dell'imposta per le associazioni**, con conservazione dei vantaggi finanziari di cui si è detto.

Come anticipato, infatti, la *ratio* della disposizione in esame è di **tenere estranei al processo di fatturazione elettronica dei soggetti che per loro natura sono di piccole dimensioni e non strutturati per gestire l'obbligo in questione**.

La conferma di quanto descritto viene anche dalla lettura del nuovo **premesse, comma 2**, all'[articolo 1, comma 3, dello stesso D.Lgs. 127/2015](#), secondo cui gli obblighi di fatturazione (come detto per conto dell'associazione ma in regime ordinario) e di registrazione dei contratti di pubblicità e sponsorizzazione sono adempiuti dalla controparte.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

ENTI NON PROFIT: PROFILI GIURIDICI E FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ADEMPIMENTI

Esterometro: come evitare l'invio

di **Alessandro Bonuzzi**

In un [precedente contributo](#) sono stati analizzati i **profili soggettivi** dell'esterometro, con l'individuazione di coloro che saranno tenuti all'invio della nuova comunicazione, sulla scorta dei chiarimenti forniti da Assonime con la **circolare 26 del 13 dicembre 2018**.

Nel prosieguo, invece, sempre avendo riguardo al recente documento di Assonime, si indagheranno gli **aspetti oggettivi** dell'adempimento, allo scopo di capire per quali **operazioni transfrontaliere** sia possibile evitarlo.

Tale aspetto non è di poco conto se si considera la **cadenza** che avrà il nuovo obbligo. Infatti, la trasmissione telematica avrà **scadenza mensile**, dovendo essere effettuata entro l'**ultimo giorno del mese successivo** a quello della **data** del documento emesso, per quanto riguarda le **fatture attive**, oppure a quello della data in cui è **ricevuto** il documento comprovante l'operazione, con riferimento alle **operazioni passive**; resta fermo che per data di ricezione deve intendersi la **data di registrazione** della fattura di acquisto.

Va fin da subito precisato che, ai sensi dell'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#), **non vi è l'obbligo di trasmissione** dei dati delle operazioni:

- **extra-Ue** per le quali è stata emessa una **bolletta doganale**, quindi, per le **importazioni**;
- **transfrontaliere** per le quali sia stata emessa o ricevuta una **fattura elettronica**.

La ragione consta nel fatto che i **dati** di queste operazioni sono **già in possesso dell'Agenzia delle entrate**, siccome la bolletta doganale è oggetto di dichiarazione doganale mentre le fatture elettroniche transitano dal Sdl.

Diventerebbe, quindi, preziosa la possibilità di **emettere fattura elettronica** anche per le operazioni attive effettuate con **controparti non residenti**, proprio al fine di **evitare la trasmissione mensile dell'esterometro**.

Al riguardo, si ricorda che con la [circolare 13/E/2018](#) l'Agenzia delle entrate ha riconosciuto *“la possibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta”*.

Successivamente, è stato chiarito che il principio opera anche laddove il soggetto non residente abbia nominato in Italia un **rappresentante fiscale** invece di identificarsi

direttamente. Difatti, nelle **FAQ** dedicate alla fatturazione elettronica si legge che *“Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti **“non residenti identificati in Italia”** (tramite identificazione diretta ovvero **rappresentante fiscale**), i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via Sdl oppure di effettuare la **“comunicazione dei dati delle fatture”** ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 1 del D.Lgs. 127/2015”*.

Peraltro, nell’occasione l’Agenzia ha altresì precisato che *“Qualora l’operatore Iva residente o stabilito decida di emettere la **fattura elettronica nei confronti dell’operatore Iva identificato**, riportando in fattura il **numero di partita Iva italiano** di quest’ultimo, sarà possibile inviare al Sdl il file della fattura inserendo il valore predefinito **“0000000”** nel campo **“codice destinatario”** della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario)”, e non, invece, il **codice convenzionale composto da sette X (“XXXXXXX”)** da indicare allorché la fattura venga emessa **direttamente al soggetto non residente**.*

La circolare di Assonime conferma poi la **possibilità di emettere la fattura in modalità elettronica anche nei confronti di cessionari o committenti non residenti privi di una partita Iva italiana**. Quindi, ad esempio, si deve ritenere possibile fatturare elettronicamente anche le **cessioni all’esportazione**, le **cessioni intracomunitarie**, i **servizi intracomunitari**, le **cessioni di immobili ubicati in Italia**, eccetera. Ciò sempre a condizione che sia assicurata la possibilità al soggetto non residente di ottenere **copia cartacea** della fattura ove ne faccia richiesta.

In sostanza, è possibile affermare che, dal **lato attivo** della fatturazione, ci sono gli strumenti per evitare la trasmissione dell’esterometro.

Invece, ad oggi, **non è possibile evitare l’invio della comunicazione per gli acquisti transfrontalieri** diversi dalle importazioni; difatti, in base a una FAQ dell’Agenzia, *“Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l’operatore Iva residente o stabilito in Italia sarà **tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015”**.*

A parere di Assonime *“è auspicabile che sia ammessa la possibilità di far transitare attraverso il Sdl anche le fatture passive estere”*. E ciò potrebbe avvenire attraverso l’emissione di un’**autofattura** da inviare al Sdl così come ammesso per gli acquisti interni in *reverse charge*.

Seminario di specializzazione

**IL D.L. 119/2018: LE POSSIBILITÀ OFFERTE AL
CONTRIBUENTE IN LITE COL FISCO**

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni fiscali previste dalla legge sul “Dopo di noi”

di **Gennaro Napolitano**

La **L. 112/2016** ha introdotto norme in materia di **assistenza** a sostegno delle **persone con disabilità grave** prive del **sostegno familiare**, per favorirne il **benessere**, la piena **inclusione sociale** e l'**autonomia** (legge sul “Dopo di noi”).

Le misure di **assistenza, cura e protezione** previste dal legislatore sono rivolte al **superiore interesse** delle **persone con disabilità grave**, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, **prive di sostegno familiare** in quanto mancanti di entrambi i genitori o perchè gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno dello stesso.

È **grave** lo **stato di disabilità** determinato da una **minorazione, singola o plurima** che abbia **ridotto l'autonomia personale**, correlata all'età, in modo da rendere necessario un **intervento assistenziale permanente, continuativo e globale** nella sfera individuale o in quella di relazione (cfr. [articolo 3, comma 3](#) e [articolo 4, L. 104/1992](#)).

Tra le diverse **misure di supporto** vi sono anche numerose **agevolazioni fiscali** volte a **incentivare**, da un lato, l'istituzione di **trust, vincoli di destinazione** e **fondi speciali**, e, dall'altro, le **erogazioni** da parte di soggetti privati e la stipula di **polizze assicurative**.

La legge sul “Dopo di noi” ha previsto, innanzitutto, che, a partire dal periodo d'imposta 2016, per i **premi** versati per i **contratti di assicurazione** aventi per oggetto il **rischio di morte** finalizzati alla **tutela delle persone con disabilità grave**, il **limite massimo di spesa** ammessa alla detrazione è **aumentato a 750 euro**.

Sono previste, inoltre, disposizioni di favore per l'**istituzione** di **trust, vincoli di destinazione** e **fondi speciali**.

A tal proposito, si stabilisce che i **beni** e i **diritti** conferiti in **trust** ovvero **gravati** da **vincoli di destinazione** (ex **articolo 2645-ter cod. civ.**) ovvero destinati a **fondi speciali** composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario, anche a favore di enti del Terzo settore iscritti nella sezione enti filantropici del Registro unico nazionale del Terzo settore, o che operano prevalentemente nel settore della beneficenza, istituiti **in favore** delle **persone con disabilità grave** sono **esenti** dall'**imposta** sulle **successioni** e **donazioni**.

È altresì previsto che:

- ai **trasferimenti** di beni e di diritti in favore dei *trust*, dei fondi speciali ovvero dei vincoli di destinazione le **imposte di registro, ipotecaria e catastale** si applicano in **misura fissa**,
- gli **atti**, i **documenti**, le **istanze**, i **contratti**, nonché le **copie** dichiarate conformi, gli **estratti**, le **certificazioni**, le **dichiarazioni** e le **attestazioni** posti in essere o richiesti dal *trustee* ovvero dal **fiduciario** del fondo speciale ovvero dal **gestore** del vincolo di destinazione sono **esenti dall'imposta di bollo**,
- in caso di **conferimento di immobili** e di **diritti reali** sugli stessi nei *trust* ovvero di loro destinazione **ai fondi speciali**, i Comuni possono stabilire aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria,
- alle **erogazioni liberali**, alle **donazioni** e agli altri **atti a titolo gratuito** effettuati dai privati nei confronti di *trust* ovvero dei fondi speciali si applicano le **detrazioni** previste dall'[articolo 83](#), **comma 1, secondo periodo, del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017)** e le **deduzioni** previste dal **comma 2** dello stesso articolo 83 con il limite ivi indicato elevato al 20% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui.

Per l'applicazione delle **esenzioni** e delle **agevolazioni** in esame è previsto che il *trust*, i **fondi speciali** ovvero il **vincolo di destinazione** abbiano come **finalità esclusiva** (da indicare nell'atto istitutivo) l'**inclusione sociale**, la **cura** e l'**assistenza delle persone con disabilità grave**.

Inoltre, i benefici in parola operano solo se sussistono, **congiuntamente**, anche le seguenti ulteriori **condizioni**:

- l'**istituzione** del *trust*, dei fondi speciali ovvero la **costituzione** del vincolo di destinazione devono essere fatti per **atto pubblico**,
- l'**atto istitutivo** del *trust*, dei fondi speciali ovvero l'**atto di costituzione** del vincolo di destinazione devono **identificare**, in maniera **chiara e univoca**, i **soggetti** coinvolti e i rispettivi **ruoli**; descrivere la **funzionalità** e i **bisogni specifici** delle persone con disabilità grave; indicare le **attività assistenziali** necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni dei beneficiari; individuare gli **obblighi** del *trustee*, del fiduciario e del gestore; indicare gli **obblighi** e le **modalità di rendicontazione** a carico del *trustee*, del fiduciario o del gestore; individuare il soggetto preposto al **controllo degli obblighi di assistenza e cura**; stabilire il **termine finale** della durata del *trust*, dei fondi speciali ovvero del vincolo di destinazione nella data della morte della persona con disabilità grave; stabilire la **destinazione del patrimonio residuo**,
- gli esclusivi **beneficiari** del *trust*, dei fondi speciali ovvero del vincolo di destinazione devono essere **persone con disabilità grave**,
- i **beni**, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust*, nei fondi speciali ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione devono essere destinati **esclusivamente** alla realizzazione delle **finalità assistenziali**.

In caso di **premorienza** del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il *trust*, stipulato i fondi speciali ovvero costituito il vincolo di destinazione, i trasferimenti di beni e di diritti

reali a favore dei suddetti soggetti sono **esenti** dall'imposta sulle **successioni** e **donazioni**, e le **imposte di registro, ipotecaria e catastale** si applicano in **misura fissa**.

Al di fuori di tale ipotesi, in caso di **morte del beneficiario**, il trasferimento del patrimonio residuo è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni in considerazione del rapporto di parentela o *coniugio* intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

DIRITTO, FISCALITÀ E PRATICA DEL TRUST

Scopri le sedi in programmazione >

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La sede principale degli affari e interessi determina la residenza fiscale

di **Marco Bargagli**

Per espressa disposizione normativa (ex [articolo 2, comma 2, Tuir](#)), una **persona fisica** è considerata residente in Italia se, per la **maggior parte del periodo d'imposta**:

- è iscritta presso l'anagrafe della popolazione residente;
- ha il domicilio nel territorio dello Stato, definito come la sede **principale degli affari e interessi** ([articolo 43, comma 1, cod. civ.](#));
- ha stabilito la propria residenza nel territorio dello Stato, intesa come la **dimora abituale** del soggetto passivo ([articolo 43, comma 2, cod. civ.](#)).

Inoltre, al fine di **dirimere potenziali casi di doppia imposizione economica**, l'articolo 4, paragrafo 2, del **modello OCSE di convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi**, prevede che quando una **persona fisica** è considerata **residente di entrambi gli Stati Contraenti**, la sua residenza è determinata con i **criteri di seguito indicati**:

- detta persona è considerata residente dello Stato Contraente nel quale **ha un'abitazione permanente**. Tuttavia, quando essa dispone di **un'abitazione permanente in entrambi gli Stati Contraenti**, la stessa è considerata **residente dello Stato Contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette**, individuato come il **"centro degli interessi vitali"**;
- se non si può determinare lo Stato Contraente nel quale detta persona ha il **centro dei suoi interessi vitali**, o se la medesima **non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati Contraenti**, essa è considerata residente dello Stato Contraente in cui **soggiorna abitualmente**;
- se detta persona **soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati Contraenti**, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è **considerata residente** dello Stato Contraente del quale ha la **nazionalità**;
- se detta persona ha la **nazionalità di entrambi gli Stati Contraenti** o non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati Contraenti **risolvono la questione di comune accordo**.

In merito **all'esatta individuazione della residenza fiscale di una persona fisica che lavora a tempo pieno in Lussemburgo**, con un **contratto a tempo indeterminato**, percependo **redditi di lavoro dipendente**, è recentemente intervenuta **l'Agenzia delle entrate**, Direzione Centrale persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali la quale, nella **risposta**

all'interpello n. 25 pubblicata in data 04.10.2018, ha fornito **importanti chiarimenti** con particolare riferimento alla **rilevanza del domicilio del soggetto passivo**, inteso come luogo in cui una persona ha stabilito la **sede principale dei suoi affari e interessi**.

L'istanza di interpello è stata presentata da una persona fisica che ha **iniziato a lavorare in Lussemburgo il 1° settembre 2017** spostando, conseguentemente, la **propria residenza all'estero**.

Sul punto, la **citata persona fisica** ha fornito alcuni **elementi di dettaglio**, rappresentando:

- di **essersi iscritto all'AIRE**, di essere **intestatario di un contratto di affitto in Lussemburgo** e di **lavorare a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato**;
- di avere, nello Stato estero, un **regime di tassazione con aliquota fissa** classificato **come single** (classe 1- più elevata come percentuale), in quanto la **famiglia risiede in Italia**;
- **che la moglie e il figlio sono residenti in Italia**, dove **hanno una casa in affitto**, mentre il relativo contratto, l'**assicurazione della casa** e le **bollette di gas e luce sono intestati al soggetto istante**;
- che in Italia la moglie è **proprietaria di un'automobile** e che la stessa è **intestataria della relativa assicurazione**;
- **di non avere altre proprietà in Italia** e di **venire regolarmente in Italia a trovare la sua famiglia**.

In buona sostanza, il **trasferimento della persona fisica in Lussemburgo** è unicamente legato alla possibilità di **avere un lavoro** che gli consenta di **sostenere sé stesso e la sua famiglia**.

L'Agenzia delle entrate, dopo avere evidenziato che l'accertamento dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale **costituisce una questione di fatto** che **non può essere oggetto di istanza di interpello** (presentata ai sensi dell'[articolo 11 L. 212/2000](#)), ha fornito alcune indicazioni di carattere **strettamente interpretativo**, richiamando la normativa domestica e convenzionale di riferimento.

In particolare, nel citato documento di prassi viene posto in evidenza che la circostanza rappresentata dall'istante, secondo cui la **sua famiglia risiede in Italia e il contratto di affitto e le utenze sono intestate a suo nome**, *"potrebbe indurre a ritenere che lo stesso abbia nel nostro Paese il proprio domicilio ai sensi dell'articolo 43 del codice civile, inteso come luogo in cui una persona, a prescindere dalla reale presenza fisica del soggetto, ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi"*.

Quindi, qualora la persona fisica **non sia in grado di provare** la contestuale **assenza delle tre alternative condizioni** previste dall'[articolo 2 Tuir](#) (**iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, domicilio e residenza nel territorio dello Stato**), la stessa sarà considerata **fiscalmente residente nel nostro Paese per gli anni d'imposta 2017 e 2018**.

Infine, in caso di **contestuale residenza fiscale italiana e lussemburghese nelle annualità sopra**

considerate, in virtù dell'applicazione della **normativa interna in vigore in Italia e Lussemburgo**, eventuali **conflitti di residenza tra i due Paesi** dovranno essere risolti facendo ricorso alle disposizioni previste dalla **Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi** la quale, come detto, **valuta ulteriori criteri** utili a individuare il **Paese di tassazione del soggetto passivo** (es. il **luogo di ubicazione dell'abitazione principale**, del **centro degli interessi vitali**, della **dimora abituale**, l'individuazione della **nazionalità della persona fisica** oppure, in subordine, sollecitando la risoluzione **del conflitto di residenza di comune accordo tra gli Stati interessati**).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

E-commerce diretto verso privati senza obbligo di certificazione di **EVOLUTION**



In linea generale, qualsiasi operazione posta in essere da un soggetto passivo Iva deve essere documentata con l'emissione della fattura. Tuttavia, per le operazioni effettuate da commercianti al minuto e soggetti assimilati è escluso l'obbligo di emissione della fattura.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si focalizza sulla modalità di certificazione dei corrispettivi derivanti da attività di e-commerce diretto.

Il **comma 1 dell'articolo 22, D.P.R. 633/1972** prevede che l'emissione della fattura **non è obbligatoria**, a meno che non sia richiesta dal cliente **non oltre il momento di effettuazione dell'operazione**, nei seguenti casi:

Esoneri dall'obbligo di emissione della fattura	
1	Cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto e artigiani
2	Prestazioni di servizi resi da esercenti alberghi, pubblici esercizi e mense aziendali
3	Prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito
4	Prestazioni di servizi rese da artigiani in locali aperti al pubblico o presso clienti
5	Prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie
6	Alcune operazioni esenti
7	Attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo
8	Servizi di <i>e-commerce</i>

In particolare, il **numero 6-ter del comma 1 dell'articolo 22, D.P.R. 633/1972** del decreto Iva stabilisce l'esonero dall'obbligo di fatturazione *“per le prestazioni di **servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione**”*. Trattasi, in sostanza, dei **servizi digitali** – o di **e-commerce diretto** – resi nei confronti di **consumatori finali**.

Inoltre, il **D.M. 27.10.2015**, dando applicazione all'**articolo 7, comma 2, D.Lgs. 42/2015**, ha stabilito, **con decorrenza 1° gennaio 2015**, che le **prestazioni di e-commerce diretto rese a consumatori finali non sono proprio soggette all'obbligo di certificazione**.

Ne deriva che i servizi digitali sono **esonerati**:

- dall'obbligo della **fatturazione**;
- dall'obbligo di emissione della **ricevuta o scontrino fiscale**.

Sul tema è intervenuta l'**Agenzia delle entrate** che con la **circolare 22/E/2016** ha precisato che *“Il primo comma dell'articolo 22, pertanto, prevede ora che: “L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: ...*

6-ter) per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio di impresa, arte o professione”.

*Tale disposizione, già prevista per alcune categorie di soggetti passivi d'imposta che effettuino cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di clienti non soggetti passivi di imposta, viene estesa anche agli operatori che rendano prestazioni di servizi TTE nei confronti di committenti non soggetti passivi di imposta. La previsione descritta tiene conto delle **difficoltà che spesso gli operatori**, date le peculiarità tecniche che caratterizzano in particolare i servizi elettronici, **incontrano nel reperire i dati necessari all'emissione della fattura**. In attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 42/2015, inoltre, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 ottobre 2015 ha disciplinato l'**esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi percepiti a fronte della prestazione di servizi TTE a committenti non soggetti passivi di imposta**”*.

Recentemente, con la **Riposta n. 96 del 4 dicembre 2018**, la stessa Agenzia ha precisato che per i servizi di:

1. **Instagram Collaboration**, servizio di gestione di profili *Instagram* per conto del cliente con finalità di *marketing*;
2. **#Hashtag la guida definitiva**, e-book guida per capire al meglio come pubblicare post su *Instagram*;
3. **IG Likes**, servizio accessorio a *Instagram Collaboration*, riservato a profili che hanno almeno diecimila *followers* per aumentare i *likes* ricevuti ai propri post e la visibilità di questi ultimi;

resi a **clienti italiani consumatori finali** non solo **non vi è obbligo di emettere fattura** – fatta

eccezione per l'eventuale richiesta del committente che agisce al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione, oppure quando lo stesso è soggetto passivo d'imposta – **ma nemmeno scontrino o ricevuta fiscale.**



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)